



# CONVITTO NAZIONALE DI STATO "G. FILANGIERI"

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "3° CIRCOLO – DE AMICIS" interno

Scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di 1° grado

CORSO UMBERTO 1° 132 VIBO VALENTIA – VVVC010001

Prot. 2904 Del 11.04.2025

## Supplenze di sostegno: operativa la possibilità di assicurare la continuità didattica

L'articolo 8 del decreto legge 71 del 2024, convertito dalla legge 126 del 2024, prevedeva la possibilità di proroga di un anno delle supplenze dei docenti di sostegno.

Le modalità di attuazione erano rimesse all'emanazione di un decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito. Il [decreto](#) è stato emanato - n° 32 - in data 26 febbraio 2025.

Esso dispone che, su richiesta della famiglia, il dirigente scolastico possa confermare su posto di sostegno il docente supplente attualmente in servizio purché si verifichino le condizioni indicate all'articolo 3 del decreto comma 1, le quali indicano, come destinatari:

- Docenti in possesso del titolo di specializzazione;
- Docenti sprovvisti del titolo di specializzazione ma inseriti nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze per lo stesso grado di istruzione;
- Docenti sprovvisti del titolo di specializzazione, e inseriti su grado diverso da quello del posto da ricoprire.

Il dirigente scolastico, ricevuta la richiesta della famiglia entro il 31 maggio:

- Verificherà se il posto sia stato richiesto da un docente a tempo indeterminato che lo chieda in sede di trasferimento;
- Verificherà se il docente di cui si chiede la conferma ha diritto alla nomina su quel territorio. In particolare, può essere richiesta la conferma di docenti (di cui ai punti a, b e c sopra) in servizio a tempo determinato nell'anno scolastico 2024/2025 con supplenze rientranti nelle tipologie di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a) e b), dell'[Ordinanza MIM 88/2024](#), e cioè:

a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico;

b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, rese tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario; Ciò al fine di verificare che l'eventuale proroga non violi i diritti prioritari di altri docenti.

Di seguito verrà

- Sentito il Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione o GLO;
- Chiesto il consenso al docente interessato;
- Comunicato entro il 15 giugno all'Ufficio scolastico regionale, al docente interessato e alla famiglia l'esito della verifica.

L'ufficio scolastico regionale dovrà far pervenire alla scuola interessata la conferma della proroga, con l'indisponibilità del posto per altre supplenze, entro il 31 agosto.


**La norma ha carattere eccezionale** - quindi non è applicabile in casi simili per analogia - e si applica solo ai docenti in servizio su sostegno per l'anno scolastico 2024/2025, prorogati per l'anno scolastico 2025/2026.

Le condizioni che debbono verificarsi prima che il posto venga dichiarato indisponibile per altre supplenze, sono numerose perché occorre garantire da un lato il diritto alla continuità didattica degli alunni con disabilità, dall'altro il diritto al posto per gli aspiranti a supplenze.

Pertanto le famiglie che lo riterranno opportuno, sono invitate a formulare istanza di conferma del docente di sostegno entro il 31 maggio p.v.

Si richiamano le condizioni necessarie affinché la stessa richiesta possa essere esaudita.

Alberto F. Capria  
Dirigente Scolastico/Rettore



---